

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 46 del 6 Dicembre 2018

OGGETTO:

- **ACCONTO IVA 2018**
- **OMAGGI NATALIZI**

ACCONTO IVA 2018

Scadenza acconto:

Per i contribuenti titolari di partita Iva l'acconto scade il **27 dicembre 2018**.
Il **pagamento può eseguirsi esclusivamente in via telematica** attraverso i servizi Entratel o Fisconline ovvero mediante home banking.

Esoneri:

In ogni caso l'acconto **non va versato** se l'importo calcolato è **inferiore ad euro 103,29**.

Sono inoltre esonerati i soggetti che:

- Hanno **cessato l'attività, anche per decesso, entro** il 30 novembre 2018, se mensili, ovvero entro il 30 settembre 2018, se trimestrali;
- Hanno **iniziato l'attività** nel 2018;
- Hanno evidenziato nel 2017 un **credito** d'imposta o un **debito inferiore** ad euro 117,38;
- **Prevedono** di chiudere il 2018 con una eccedenza a credito o con un debito inferiore ad euro 117,38;
- Hanno effettuato, nel periodo d'imposta 2018, solo **operazioni non imponibili, esenti**, non soggette a imposta;
- Utilizzano il **regime forfettario** previsto per i **soggetti di piccole dimensioni** (art.1 c. 54 - 89 Legge 190/2014), per le attività di **intrattenimento** o di **spettacolo**;
- Hanno esercitato l'**opzione** per la **dispensa** dagli **adempimenti Iva**;
- Hanno i requisiti per usufruire del regime di **esonero** in quanto **produttori agricoli** di cui all'art.34, comma 6, del DPR n.633/1972;
- Hanno dato in **affitto l'unica azienda**, come imprenditori individuali, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva.

Modalità di calcolo:

Non vi sono differenze rispetto al passato per cui l'acconto può determinarsi, in base alla convenienza, sempre sulla base di uno dei seguenti metodi:

- **METODO STORICO;**
- **METODO PREVISIONALE;**
- **METODO ANALITICO;**
- **METODO SPECIALE PER SOGGETTI OPERANTI IN PARTICOLARI SETTORI.**

Aliquota applicabile con metodo storico:

L'acconto è determinato in misura pari all'**88%** del versamento dovuto al **lordo dell'eventuale acconto** pagato:

- per i contribuenti **mensili** relativamente alla liquidazione periodica relativa al mese di **dicembre 2017;**
- per i contribuenti **trimestrali "speciali"** (autotrasportatori di cose per conto terzi, esercenti impianti di distribuzione del carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica) relativamente alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'**anno precedente;**
- per i contribuenti **trimestrali ordinari** relativamente alla **dichiarazione annuale Iva del periodo d'imposta 2017, al netto della maggiorazione dell'1% relativa agli interessi.**

Aliquota applicabile con metodo previsionale:

Se si presume che l'importo da versare per la liquidazione del mese di **dicembre 2018** (soggetti mensili) o del **quarto trimestre 2018** o da **dichiarazione annuale Iva del periodo d'imposta 2018** sia inferiore rispetto a quanto versato relativamente al mese di dicembre o al quarto trimestre o alla dichiarazione Iva dell'anno precedente, il contribuente può versare l'88% di questo minor valore.

Aliquota applicabile con metodo analitico:

Il calcolo si basa sulle **operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2018.** In particolare l'acconto è pari al **100%** dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto di tutte le operazioni attive e passive annotate nei relativi registri Iva e di quelle effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, entro tale data. Essendo una metodologia che obbliga ad attente valutazioni sulla stima delle operazioni

extracontabili lo Studio non raccomanda tale modalità in quanto suscettibile di facili errori.

Aliquota applicabile con metodo speciale:

I **gestori dei servizi di telecomunicazione** e le aziende che **somministrano servizi pubblici**, se nell'anno solare precedente hanno versato un'imposta superiore a 2 milioni di euro, determinano l'acconto Iva in misura pari al **97% della media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri del 2018**. Per tali aziende è ammessa l'adozione del metodo analitico mentre non è consentito né il metodo storico né quello previsionale.

Considerazioni sul metodo più vantaggioso da applicare:

E' opportuno ricordare che **dal 1° gennaio 2018** è pienamente operativa la detrazione dell'IVA solo al verificarsi del **"duplice requisito" dell'esigibilità dell'imposta** e del **"possesso di una valida fattura di acquisto"** illustrato nella Circolare Agenzia delle Entrate n.1/E/2018 che consente, per l'ultima liquidazione Iva del 2018 relativamente all'imposta delle fatture passive, la **detrazione IVA** solo al verificarsi delle condizioni descritte sopra per cui aumenta la convenienza del metodo storico rispetto al metodo previsionale o analitico. Tanto più che anche l'agevolazione introdotta dal 24 ottobre 2018 per effetto del Decreto Legge n.119/2018 dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n.100/1998, non aiuta al calcolo previsionale poiché prevede che, solo durante l'anno, nelle liquidazioni Iva possa essere detratta anche l'imposta "relativa ai documenti di acquisto, ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione", mentre per l'ultima liquidazione dell'anno, mensile o trimestrale, la regola non si applica in quanto tale agevolazione non vale "per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Casi particolari:

Variazione del regime dei versamenti: in caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l'altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:

- Per il passaggio dal regime mensile a quello trimestrale occorre calcolare l'acconto considerando le liquidazioni degli ultimi tre mesi dell'anno precedente;
- Per il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile occorre calcolare l'acconto su un terzo dell'imposta versata per il quarto trimestre.

Soggetti con contabilità separate (art.36 D.P.R. 633/1972): devono determinare distintamente l'importo riferibile ad ogni attività svolta per cui sommare i dati compensando gli importi a debito con quelli a credito.

Operazioni straordinarie: l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che

- In relazione al soggetto dante causa, **estinto entro il 30 novembre 2018** (contribuente mensile) o **entro il 30 settembre 2018** (contribuente trimestrale), non è dovuto il versamento dell'acconto;
- In relazione al soggetto estinto successivamente alle predette date, ma **entro il 27 dicembre 2018**, il soggetto **avente causa** deve adottare come dato "storico" l'ammontare delle **risultanze del soggetto dante causa** (con riferimento all'ultima liquidazione periodica del 2017 ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa al 2017) e, quale dato "previsionale", l'importo delle risultanze riguardanti le sole operazioni registrate sino alla data in cui ha effetto l'operazione straordinaria, compensando le risultanze creditorie con quelle debitorie;
- In relazione all'operazione straordinaria con **effetto tra il 28 e il 31 dicembre 2018**, il dante causa e l'avente causa devono **provvedere autonomamente** al versamento dell'acconto.

Rateizzazione:

Non è possibile rateizzare il versamento dell'acconto ma è consentita l'eventuale compensazione con eventuali crediti d'imposte o contributi di cui il contribuente ha la disponibilità.

Limiti alla compensazione:

Non è possibile compensare crediti Iva con debiti relativi ad Iva e ad altri tributi, contributi o premi (c.d. "**compensazioni orizzontali**") in misura superiore ad **euro 700.000,00** per ciascun anno solare (vi è una eccezione qualora l'importo a credito sia costituito da **particolari crediti d'imposta** non soggetti al vincolo della misura massima di compensazione).

Codici tributo:

Il versamento in F24 dell'acconto Iva può eseguirsi utilizzando:

- **6013** per i contribuenti **mensili**
- **6035** per i contribuenti **trimestrali**.

Ravvedimento operoso:

In caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento** trova applicazione la **sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato**, ovvero **del 15%** se il versamento è effettuato **entro 90 giorni dalla scadenza del termine** ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.158/2015. E' comunque possibile avvalersi del **ravvedimento operoso** mediante versamento dell'acconto dovuto, degli interessi legali e delle sanzioni **di cui all'art.13 del D.Lgs. n.471/1997**.

Omesso versamento per importo superiore a 250 mila euro – Fattispecie penale:

La data del **27 dicembre 2018** segna anche l'**ultimo giorno utile** per il versamento dell'Iva a debito del periodo d'imposta 2017, **qualora l'ammontare ecceda l'importo di euro 250.000,00**, al fine di non incorrere in **sanzioni penali** previste dall'art.10-ter del D.Lgs. n.74/2000.

Per impedire che si realizzi l'ipotesi delittuosa (che colpirebbe con la **pena della reclusione da sei mesi a due anni**) il contribuente dovrà sanare integralmente la pendenza o, quantomeno, eseguire nei termini un versamento d'importo sufficiente a far diminuire il debito ad un ammontare non superiore alla soglia dei 250mila euro.

OMAGGI NATALIZI

In relazione al **trattamento Iva e Imposte Dirette** degli **omaggi natalizi**, Vi rimandiamo alla ns. circolare n.47 del 05/12/2016 poiché **nulla è cambiato** rispetto a quanto già indicato.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.